

D.R.S. n. 143 del 17.02.2022
Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Associazione Onlus Vita Nuova - Cambio Tipologia
Sezione Minori – Tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non
Accompagnati (M.S.N.A.), sita in Favara (AG)”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 600 del 13.08.2014, con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori Stranieri Non Accompagnati;

VISTO il D.P.Reg. 18.01.2016, n. 513, con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello per l'accoglienza in Sicilia dei Minori stranieri non accompagnati;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 “Albi – Gestione e Vigilanza”;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 “Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio, prorogato con D.D.G. n. 2705 del 15/12/2021”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 575 del 24.12.2021, con la quale è stato conferito all'Ing. Gaetano Sciacca l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.R.S. n. 442 del 05.05.2020, con il quale l'ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA è stata iscritta al n. 5276 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Minori e la tipologia Comunità Alloggio per una struttura sita in Favara, Via Sicilia, n. 15;

VISTA l'istanza presentata, acquisita in data 02.12.2021 con prot. n. 46315 del 03.12.2021, con la quale il legale rappresentante chiede il cambio dell'iscrizione da Comunità Alloggio per Minori a Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati ;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall' Ente acquisita in data 02.12.2021 con prot. n. 46315 del 03.12.2021;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota prot. n. 19907 del 28.01.2022 dall'A.S.P. 1 di Agrigento, acquisito in pari data al prot. n. 3022;

VISTO il parere reso dal Comune di Favara con nota prot. n. 3902 del 28.01.2022, acquisito in pari data al prot. n. 3093;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 Il D.R.S. n. 442 del 05.05.2020, con il quale è stata iscritta al n. 5276 dell'albo regionale l'**ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA**, con sede in Favara, Via Sicilia, n. 15, per la sezione Minori - tipologia Comunità Alloggio, è revocato. L'**ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA**, con sede in Favara, Via Sicilia, n. 15, è cancellata dal n. 5276 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. n. 22/86.

ART. 2 L'**ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA**, con sede legale in Favara, Via Cappello, n. 27, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Minori - TIPOLOGIA Struttura di accoglienza di II livello, sita in Favara, Via Sicilia, n. 15, e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 4 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 5 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard organizzativi di cui al di cui al D.P.Reg. del 18.01.2016, n. 513.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Antonino Maggio



Documento firmato da:
ANTONINO MAGGIO
17.02.2022 09:50:21 UTC